



Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di porto di Venezia

Ordinanza N°70/2018

Il sottoscritto Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia;

VISTA: l'istanza assunta a protocollo n°10917 in data 04/04/2018, con cui la locale Autorità di sistema portuale ha richiesto l'emanazione di apposita Ordinanza che disciplini la circolazione stradale in concomitanza di condizioni meteorologiche avverse (temperature rigide, neve, grandine, ecc.), capaci di determinare formazione di ghiaccio sul piano viabile e quindi potenziali criticità alla sicurezza dei veicoli in transito lungo le strade portuali dei compendi di Marghera e Venezia;

TENUTO CONTO: che in tali evenienze, oltre a scongiurare prioritariamente pericoli per la pubblica e privata incolumità, occorre altresì evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione, rendendo difficoltoso l'espletamento dei servizi di emergenza, pubblica utilità e sgombero neve;

ATTESO: che per tutelare prioritariamente la pubblica incolumità, in ragione delle situazioni di criticità metereologiche potenzialmente connesse ai fenomeni sopra richiamati, si ritiene di dover prescrivere, per i veicoli transitanti lungo le strade portuali aperte alla libera circolazione veicolare ai sensi degli specifici provvedimenti adottati dalla Capitaneria di porto di Venezia, l'obbligo di circolare con pneumatici invernali (o di detenere a bordo catene da neve) omologati ai sensi delle norme in materia;

CONSIDERATO: la richiesta formulata dall'Autorità di sistema portuale riguarda strade rientranti nel novero della viabilità portuale aperta alla pubblica circolazione;

VISTE: le proprie Ordinanze n°15/1984 in data 26/03/1984, n°81/2007 in data 16/07/2007, n°88/2007 in data 30/07/2007, n°09/2009 in data 19/01/2009 e n°150/2009 in data 01/10/2009, così come modificate/integrate

successivamente, con le quali sono state emanate le norme che disciplinano l'accesso in porto, la circolazione e la sosta dei veicoli nelle aree portuali;

VISTA: la legge n°84/1994 e ss.mm./ii.;

VISTI: gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto legislativo n°285/1992 e ss.mm./ii. (“Nuovo Codice della Strada”);

VISTI: gli atti d'ufficio;

ORDINA

Articolo 1

Dal **15 novembre di ogni anno sino al 15 aprile dell'anno successivo** è fatto obbligo, su tutte le strade rientranti nel novero della viabilità portuale aperta alla pubblica transitabilità, di circolare con pneumatici da neve o catene a bordo (omologate ai sensi delle specifiche norme in materia e comunque adeguate per il tipo di veicolo in uso).

Tale obbligo è da ritenersi valido anche al di fuori del periodo sopra indicato, ove si verificano eccezionali precipitazioni nevose e/o formazioni di ghiaccio lungo il sedime portuale di che trattasi.

Articolo 2

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi del Decreto legislativo n°285/1992 e ss.mm./ii.. Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alla persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, pubblicizzata mediante inclusione nella sezione “Ordinanze e Avvisi” del proprio sito *web* istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia.

**IL COMANDANTE
CA (CP) Piero PELLIZZARI**

Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo n°82/2005 e delle discendenti disposizioni attuative